

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2026
356/2026/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 639/2023/R/IDR, COME AGGIORNATA DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 582/2025/R/IDR, NONCHÉ PER L'ACQUISIZIONE DI ULTERIORI ELEMENTI CONOSCITIVI RELATIVI AI CASI DI ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1402^a riunione del 6 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477, recante “Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672, recante “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673, recante “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014)177, relativa all’iniziativa dei cittadini europei “Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM(2015)120 final, recante “Direttiva quadro Acque e direttiva Alluvioni: azioni a favore del “buono stato” delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2025)280 final, recante “Strategia europea sulla resilienza idrica”;
- la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza

- dell'Italia (PNRR);
- la decisione di esecuzione del Consiglio del 25 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021;
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*, che disciplina la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
 - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
 - il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
 - il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
 - il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
 - la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, il comma 516 e seguenti dell'articolo 1, come successivamente modificati e integrati, in tema di Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
 - il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
 - il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI);

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR), recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019, recante Adozione del primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (MTI-3);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/IDR e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- le deliberazioni dell'Autorità 9 giugno 2016, 307/2016/R/IDR, 1° giugno 2018, 311/2018/R/IDR, 15 dicembre 2020, 555/2020/R/IDR, 27 settembre 2022,

- 459/2022/R/IDR e 358/2024/R/IDR, recanti gli avvii dei procedimenti per la determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della regolazione tariffaria *pro tempore* vigente, nonché per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante “Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica”;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR, recante “Aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, recante “Misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/IDR” (di seguito: deliberazione 581/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante “Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4” (di seguito: deliberazione 582/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2026, 39/2026/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative delle performance, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)” (di seguito: deliberazione 39/2026/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2026, 40/2026/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato, di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” (di seguito: deliberazione 40/2026/R/IDR);
 - la relazione dell'Autorità 30 luglio 2026, 292/2026/I/IDR, recante “Ventitreesima Relazione, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante ‘Norme in materia ambientale’”;
 - la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2026, 358/2026/R/IDR recante “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al periodo 2024-2025, previste dai meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale, di cui all'articolo 37 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR (MTI-4)” (di seguito: deliberazione 358/2026/R/IDR);
 - la determina 15 aprile 2026, 2/2026-DTAC, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento all'aggiornamento del programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato, a partire dal 2026, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e ss.mm.ii, 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR” (di seguito: determina 2/2026-DTAC).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all'uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”*;
- l'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/11 prevede che l'Autorità (prima *“l'Agenzia”*):
 - *“predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”*;
 - *“approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti”*;
 - *“nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti (...) provvede nell'esercizio del potere sostitutivo (...) entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere (...)”*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, dettaglia il ruolo dell'Autorità nelle determinazioni tariffarie. In particolare, la lettera f) precisa che l'Autorità *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (...) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i*

quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al quarto periodo regolatorio 2024-2029, anche tenendo conto dell'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR - con le precisazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 582/2025/R/IDR - l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) - di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale - che specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;
 - il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ogni gestore deve applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2024-2029, fatta salva la possibilità di aggiornamenti;
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- l'Autorità, all'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
 - sulla base dei dati forniti dall'operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (9) che ciascun gestore dovrà applicare per

- le singole annualità del biennio 2026-2027 e del biennio 2028-2029;
- ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmetta:
 - i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al piano delle opere strategiche;
 - ii. il piano economico-finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9), come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2026-2027 e per il biennio 2028-2029;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;
 - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
 - con la deliberazione 582/2025/R/IDR sono state poi definite specifiche regole e procedure per procedere al primo aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dal 2026, elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui al MTI-4;
 - il provvedimento da ultimo richiamato, al comma 2.4 – anche in considerazione delle novità procedurali per la validazione e la verifica dei dati di qualità tecnica di cui alla deliberazione 581/2025/R/IDR – ha rideterminato il termine per adempiere agli obblighi di trasmissione del primo aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, differendolo dal 30 aprile 2026 al 31 luglio 2026;
 - con determina 2/2026-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, e ss.mm.ii., 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di Pdl e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - il comma 8.1 della menzionata deliberazione 582/2025/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione - a decorrere dal 1 gennaio 2026, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di superare l'eventuale inerzia dei soggetti locali coinvolti, la medesima deliberazione 639/2023/R/IDR, ai commi 6.3 e 6.4, dispone che, ove il termine previsto (rideterminato al 31 luglio 2026) decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmetta all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di

aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, la quale, ricevuta detta comunicazione, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Il comma 6.4 precisa che:

- decorso tale termine, l'istanza di cui al comma 6.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione, entro i successivi 90 giorni;
- nei casi in cui a seguito di istanza di aggiornamento tariffario del gestore, il soggetto competente non ne rinvenga i presupposti, quest'ultimo comunica tempestivamente all'Autorità e all'operatore medesimo la causa di esclusione, tra quelle previste all'articolo 9 del medesimo provvedimento, in cui il citato gestore ricade;
- in tema di determinazioni tariffarie d'ufficio, il comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR prevede poi che laddove ricorrano le seguenti casistiche:
 - a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
 - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
 - c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
 - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (9) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A della richiamata deliberazione 639/2023/R/IDR, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- il comma 5.9 della deliberazione in parola dispone, altresì, che laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo è posta pari a zero, anche precisando che, in sede di aggiornamento biennale o di revisione *infra*-periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito;
- relativamente alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, l'articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/IDR ha confermato l'impostazione generale assunta nel terzo periodo regolatorio (enucleando quelle riconducibili alla mancanza di un titolo valido ad esercire il servizio ovvero alla non conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, alla mancata consegna degli impianti al gestore affidatario di ambito, al mancato versamento alla Csea delle previste componenti tariffarie perequative, alla mancata adozione della Carta dei servizi, alla

fatturazione di un consumo minimo impegnato), introducendo talune precisazioni coerenti con le più recenti previsioni normative tese a rafforzare il processo di razionalizzazione delle gestioni operanti nel servizio idrico integrato, nonché individuando quale ulteriore casistica di esclusione, a partire dal 2026, la presenza di ritardi e carenze nell'implementazione dei piani (in precedenza comunicati all'Autorità) per il superamento dell'eventuale mancanza dei pertinenti requisiti relativi alla regolazione della qualità tecnica idrica;

- peraltro, l'Autorità, nel promuovere - nell'ambito delle proprie competenze - il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio, con la citata deliberazione 639/2023/R/IDR (come integrata dalla deliberazione 582/2025/R/IDR) ha aggiornato la disciplina dello schema di convergenza, recante regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito) a cui – al verificarsi di rinnovate condizioni (enunciate all'articolo 10 della richiamata deliberazione 639/2023/R/IDR) volte ad accompagnare i processi di razionalizzazione gestionale in atto – è possibile far ricorso nei casi caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di effettuare una ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- decorso il termine del 31 luglio 2026, previsto per l'invio del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie elaborate ai sensi del MTI-4, risulta che alcuni soggetti competenti non abbiano proceduto ad inviare i dati e gli atti necessari, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 639/2023/R/IDR, 582/2025/R/IDR e nel rispetto delle modalità di cui determina 2/2026-DTAC, rinvenendosi le fattispecie di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
- tuttavia, taluni Enti di governo dell'ambito hanno informato l'Autorità dello stato dei procedimenti in corso per l'adozione delle determinazioni tariffarie di propria pertinenza, comunicato l'imminente conclusione dell'*iter* previsto per il perfezionamento della proposta di aggiornamento tariffario biennale per le gestioni di pertinenza;
- peraltro, al fine di superare l'inerzia dei soggetti locali coinvolti, alcuni gestori hanno comunicato all'Autorità di aver provveduto a trasmettere al relativo soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario biennale recante lo schema regolatorio, ai sensi del comma 6.3 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
- il mancato invio dei dati e delle informazioni richieste rileva anche ai fini:
 - dell'applicazione del meccanismo incentivante previsto dalla regolazione della

qualità contrattuale (RQSII) e tecnica (RQTI), nonché dei meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e ambientale di cui all'articolo 37 del MTI-4, atteso che le deliberazioni 39/2026/R/IDR, 40/2026/R/IDR e 358/2026/R/IDR (di avvio dei relativi procedimenti per il biennio di valutazione 2024-2025) dispongono l'esclusione dalle premialità per le gestioni per cui non siano stati trasmessi gli atti di predisposizione tariffaria ai sensi del metodo tariffario *pro tempore* vigente entro la data del 31 ottobre 2026;

- del trasferimento delle risorse al soggetto attuatore degli interventi necessari e urgenti ricompresi nel “*Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico*” di cui all'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/17;
- delle valutazioni di ammissibilità a beneficiare di eventuali ulteriori fondi pubblici, alla luce dell'impostazione stabilmente adottata da talune amministrazioni responsabili dell'assegnazione delle risorse in parola;
- nell'ambito della propria attività di monitoraggio semestrale sugli assetti locali del settore idrico (ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del d.lgs. 152/06), l'Autorità ha rilevato la permanenza di Comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del d.lgs. 267/00, che prevede specifici obblighi di copertura dei costi del servizio di acquedotto.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno monitorare gli *iter* avviati a livello locale per il tempestivo recepimento delle regole di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie ai sensi delle deliberazioni 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR, conferendo mandato al Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali (DTAC), affinché proceda – nei casi di perdurante inerzia – alla diffida dei soggetti che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR, richiedendo ai medesimi di inviare, entro trenta giorni, le informazioni necessarie, e richiamando che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9 ai sensi del citato comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
- sia altresì opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali, affinché proceda alla diffida, ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR, degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti ad adottare le determinazioni tariffarie di propria competenza, comunicando che, decorso inutilmente il termine previsto, l'istanza di aggiornamento tariffario del gestore, di cui al comma 6.3, si intenderà accolta dal medesimo soggetto competente quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sarà

trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, entro i successivi 90 giorni;

- sia, poi, opportuno conferire mandato al Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali affinché proceda all'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione utili ad individuare – sulla base delle informazioni prodotte dai pertinenti Enti di governo dell'ambito – gli operatori ricadenti nelle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario, enunciate all'articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/IDR, anche tenendo conto dell'eventuale permanenza di gestioni in economia in capo agli enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio, per i quali l'articolo 243-*bis* del d.lgs. 267/00 prevede comunque specifici obblighi di copertura dei costi del servizio di acquedotto tramite i proventi da tariffa

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la determinazione d'ufficio del moltiplicatore tariffario per le gestioni che ricadono nelle casistiche specificate al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR, conferendo mandato al Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali, affinché proceda alla diffida dei soggetti che ricadono nelle casistiche in parola, comunque tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 243-*bis* del d.lgs. 267/00 in materia di procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali, affinché proceda alla diffida degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti in caso di inosservanza dei propri obblighi di aggiornamento della predisposizione tariffaria a seguito di istanza del gestore, ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
3. di conferire mandato al medesimo Direttore per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili con riferimento ai casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, enunciate all'articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/IDR, in coerenza con quanto precisato al punto 1 relativamente agli enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua